



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 11/2020

**Oggetto:** ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi ai dirigenti del ruolo sanitario del S.S.R.

VISTI:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone all'art. 3 comma 2, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- l'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19"
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità dell'emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 1, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, l'art. 11 del suddetto Decreto Legge;

**CONSIDERATO** che la urgente necessità di reperire personale medico per assicurare le funzioni di continuità assistenziale e della dirigenza sanitaria a cui conferire incarichi libero - professionali, trova vincoli esiziali nel regime di incompatibilità degli incarichi determinata dalla legislazione vigente in materia, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dagli accordi collettivi nazionali per la medicina convenzionata;

**RITENUTO** necessario, per fronteggiare tali necessità assunzionali, sospendere l'efficacia delle disposizioni previste dagli accordi collettivi nazionali per la medicina convenzionata, per tutta la durata dell'emergenza da COVID - 19, in materia di incompatibilità degli incarichi sul territorio della Regione Liguria;

**RITENUTO** che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica;

Per le motivazioni di cui in premessa

#### ORDINA

1. di sospendere nel territorio della Regione Liguria, per tutta la durata dell'emergenza COVID - 19, l'efficacia delle disposizioni previste dagli Accordi Collettivi Nazionali per la medicina convenzionata che stabiliscono incompatibilità nel conferimenti degli incarichi ai medici nell'ambito del S.s.R.

#### MANDA

Ad Alisa e alle altre Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione.  
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 25 marzo 2020



GIOVANNI TOTI